DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all'estero

Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1". Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate". Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995".

Versione in vigore dal 1 febbraio 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
Capo	I — Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-467-2001/art-10-semplificazione-e-garanzie-per-i-trasferimenti-di-dati-personali-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it